

COMUNE DI ZAMBRONE

(Prov. di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER
LARIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE
FUNZIONITECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.50/2016.

INDICE

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Art. 2 – Campo di applicazione

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento

Art. 4 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

Art. 5 – Termini per le prestazioni

Art. 6 – Fondo per l'innovazione

Art. 7 – Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Art. 8 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie

Art. 10 – Assicurazioni

Art. 11– Ore di lavoro straordinario

Art. 12 – Rinvio

Art. 1 – Obiettivi e Finalità

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50 diseguito denominato “Codice” e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale internodell'Amministrazione Comunale del Comune di Stefanacani esclusivamente per le attività diprogrammazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, dipredisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, diResponsabile Unico del Procedimento, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e dicollaudato tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ovveronecessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, delprogetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice è costituitoda una percentuale dell'importo a base di gara di un'opera o lavoro, servizio e fornitura graduatasecondo quanto specificato dai successivi articoli.

Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del Responsabile Unico del Procedimento ed isoggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113 comma 1 del Codice nonché tra iloro collaboratori (art. 113 comma 3 primo periodo).

Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti di cui all'art. 59 comma 1 del D.Lgs.50/2016 soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara eriguardino opere o lavori, servizi e forniture.

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento

L'Amministrazione Comunale destina ad un “Fondo incentivante per le funzioni tecniche” risorsefinanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera, lavoro, servizio o fornitura comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto dell'I.V.A.

La percentuale effettiva del fondo di cui all'art. 3 è calcolato attraverso un sistema progressivo di scaglioni così strutturato:

| IMPORTO A BASE DI GARA | QUOTA DA DESTINARE AL FONDO |
|--|-----------------------------|
| fino ad un massimo di € 1.500.000,00 | 2,00% |
| da € 1.500.000,00 fino ad un massimo di € 3.000.000,00 | 1,50% |
| oltre € 3.000.000,00 | 1,00 % |

L'importo verrà così suddiviso:

- l'80 % (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali mentre è esclusa l'I.R.A.P.
- Il 20% (venti per cento) del fondo, come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del Codice come precisato all'art. 6.

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

| PER LAVORI ED OPERE | |
|---|--------|
| Titolare dell'incarico | |
| Responsabile Unico del Procedimento/ Responsabile dei Lavori | 55,00% |
| Verifica del progetto | 5,00% |
| Direzione lavori | 10,00% |
| Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | 2,00% |

| | |
|--|----------------|
| dei lavori | |
| Collaudo / CRE | 3,00% |
| Collaboratori | |
| Assistenti RUP – predisposizione e controlli bandi e procedure | 12,00% |
| Assistenza D.L. | 3,00% |
| Altri Collaboratori | 10,00% |
| TOTALE | 100,00% |

| | |
|--|----------------|
| PER SERVIZI E FORNITURE | |
| Predisposizione e controllo degli atti di gara e loro verifica e/o attività di acquisto Mepa o equivalenti | 20,00% |
| Responsabile Unico del Procedimento | 45,00% |
| Direzione dell'esecuzione del contratto | 20,00% |
| Verifica di conformità | 5,00% |
| Collaboratori | 10,00% |
| TOTALE | 100,00% |

Art. 4 – Conferimento degli incarichi ed individuazione del personale

1. L'affidamento delle funzioni tecniche, quando non sono svolte direttamente dal Responsabile del Servizio, è effettuato con provvedimento formale dello stesso.

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse.

L'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta e personale (firma provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte della percentuale, ad essi spettante, in maniera proporzionale all'attività specifica per la quale sia stata svolta collaborazione. A discrezione del Responsabile del Procedimento, per specifiche esigenze, è possibile procedere ad una diversa ripartizione della percentuale competente ai collaboratori, purché non venga superata la quota massima ad essi attribuibile ai sensi del presente regolamento.

Qualora per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso) il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina di norma la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti in quanto affidate a persona esterna all'organico dell'amministrazione medesima ovvero prive del predetto accertamento determinano economia di spesa.

Art. 5 – Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati il cronoprogramma ovvero i termini entro i quali devono essere eseguiti le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione appaltante. I termini per la direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i

terminiper il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art.102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 - Fondo per l'innovazione

Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le Amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997.

Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti calcolate con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 7 – Personale partecipante alla ripartizione del Fondo

Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgsn. 50/2016, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1

Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a carico dalla legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 8 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio, quando non direttamente interessato, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.

2. Per gli appalti di servizi pluriennali la quota destinata alla direzione dell'esecuzione del contratto verrà erogata con acconti annuali.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, da imedesiimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economia di spesa.

4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 – Riduzione delle risorse finanziarie.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione il Responsabile del Servizio verifica il sussistere di tale presupposto e ne dà conto nell'istruttoria dell'atto.

L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 10 – Assicurazioni

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D. Lgs.n. 50/2016, che al comma 4 stabilisce che “sono a carico della Stazione Appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”

Art. 11 – Ore di lavoro straordinario

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal Responsabile Unico del Procedimento per il rispetto della tempistica di cui all'art. 5, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.